



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura Sara Tragni	Presidente
dott. Pietro Caccialanza	Giudice
dott. Martina Flamini	Giudice Relatore

sentito il relatore, ha emesso il seguente

decreto

ex art. 35 *bis* comma 4 del D. Lgs.vo n. 25/2008 (e succ. modifiche) sull'istanza, depositata il 23.1.2020, di sospensione degli effetti del provvedimento decisorio emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 2.10.2020 e notificato il 7.1.2020, che ha respinto la domanda di protezione internazionale presentata dall'odierna ricorrente ai sensi degli artt. 32 comma 1 lett *b-bis* e 28 *ter* lett. b) D. lgs. n. 25/2008, essendo la richiedente cittadino della Tunisia, Paese designato di origine sicuro ex art. 2 *bis* del D. Lgs. n. 25/2008;

- rilevato che, in base all'art. 35 *bis* comma 4 D. Lgs. cit., *"nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni"*;

- rilevato che l'art. 10 del D. gsl 25/2008 – così come modificato dalla legge 1.12.2018 n. 132 – dispone che: *"All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis"*;

- rilevato che l'art. 10, comma 2 d) *bis*, del citato decreto prevede che l'elenco dei Paesi di origine sicuri deve essere indicato nell'opuscolo da consegnare al richiedente dai servizi di accoglienza predisposti ai valichi di frontiera ove sia manifestata la volontà di chiedere protezione, ovvero dall'ufficio di polizia ove è presentata la domanda;

- considerato che, la norma appena richiamata, prevede espressamente che i richiedenti provenienti da paesi di origine designati come sicuri debbano anche essere informati della possibilità che la loro richiesta venga rigettata con le relative modalità e delle conseguenze procedurali della possibilità di diniego per manifesta infondatezza;

- rilevato che, a seguito del DM 4 ottobre 2019, è stata adottata da parte del Ministero dell'Interno, la circolare 400/C/19 del 20.11.2019 utile ai fini della verifica, in sede giurisdizionale, del corretto



assolvimento, da parte delle autorità amministrative, degli obblighi informativi nei confronti di coloro che, a partire dal 22 ottobre 2019, abbiano presentato domanda di protezione e provengano da Paesi designati come sicuri. La circolare prevede in particolare l'adozione di un nuovo modello C3 - intitolato "*Procedure accelerate ex art. 28 bis, d. lgs. 2008 n. 25*" - per consentire, già dalla registrazione della domanda di protezione internazionale, di fornire al richiedente le adeguate informazioni in ordine alla procedura accelerata, con previsione di un apposito spazio dedicato alla breve descrizione delle ragioni su cui si fonda la domanda di protezione e che rendono espliciti i motivi che, secondo il richiedente, non consentono di considerare sicuro il Paese di origine. Alla circolare è inoltre allegato un apposito modulo informativo sulle procedure accelerate da consegnare al richiedente, predisposto in via sperimentale dalla Commissione nazionale "*che sta elaborando un opuscolo informativo completo sulle procedure in materia di riconoscimento della protezione internazionale*", per consentire, in ossequio all'art 10 D. lgs. cit, di informare il richiedente "*della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame*";

- ritenuto che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha identificato nel mancato accesso ad informazioni relative alla procedure, e sulle conseguenze di tale omissione, uno dei maggiori ostacoli all'efficacia delle procedure d'asilo (sent. M.S.S. c. *Belgio e Grecia*, cit., paragrafi 301 e 304, e sent. 23 febbraio 2012 (grande camera) *Hirsi Jamaa et al. c. Italia*, ricorso n. 27765/09, par. 204), censurando casi in cui questa era priva di efficacia per condizioni personali dei richiedenti (sent. *Ilias e Ahmed*, cit., par. 124);

- considerato che deve ritenersi essenziale, anche in ossequio al principio di effettività della tutela (di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE), che ad ogni richiedente proveniente da un paese designato come sicuro venga assicurata una piena opportunità di contrastare la presunzione di generale sicurezza di tale paese, consentendogli di sostanziare le ragioni per le quali tale paese potrebbe essere non sicuro nelle sue circostanze individuali. Ciò comporta l'esigenza che siano in ogni caso assicurate, anche nel contesto di una procedura accelerata, tutte le salvaguardie procedurali all'uopo necessarie;

- rilevato che, nel caso in esame, dai documenti prodotti (cfr. in particolare, modello C 3 e verbale di audizione) emerge come alla ricorrente non siano state date tutte le informazioni necessarie per comprendere le peculiarità della procedura seguita dall'amministrazione e le conseguenze, sul piano procedurale, di tale scelta, con specifico riferimento all'opportunità, per la ricorrente, di contrastare la presunzione di "sicurezza" del proprio Paese;

-rilevato che quanto indicato nel verbale di audizione – ove si legge che la ricorrente "è stata resa edotta delle novità normative principali sulle domande accelerate" – non sia sufficiente al fine di dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo sulle conseguenze della provenienza di un Paese considerato sicuro;

- ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la richiesta sospensione;

- riservata, all'esito del decorso dei termini previsti dall'art. 35 *bis* comma 4 D. Lgs. n. 25/2008, la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti

P.Q.M.

accoglie l'istanza di sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Si comunichi, a cura della cancelleria, con le modalità di cui al 6° comma dell'art. 35 *bis* D. Lgs. n. 25/2008, unitamente all'istanza di sospensione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.2.2020



Il Presidente
Laura Sara Tragni

